

COMUNE DI GODEGA DI S. URBANO

Regolamento di Polizia Rurale

(Modifica del Regolamento di Polizia Rurale approvata con D.C.C. n. 12 del 26.04.2017).

Art. 8 bis

Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

- Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione (scuole, parchi, parchi giochi, giardini pubblici, aree ricreative, campi sportivi, ecc.) o da gruppi vulnerabili (donne incinte o in allattamento, neonati e bambini, lavoratori e residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo) individuate dall'Amministrazione Comunale, è vietato l'utilizzo, a distanza inferiore ai 30 metri dalle predette aree o da gruppi vulnerabili, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6. del D.M. 22 gennaio 2014;
- ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al punto precedente può essere ridotta al minimo di 10 metri, purché, al momento della distribuzione dei fitosanitari, sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
 - a) nelle colture arboree:
 - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare ed il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione della deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
 - utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
 - entro una distanza di sicurezza di 10 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
 - siano utilizzate irroratrici a tunnel;
 - b) nelle colture erbacee:
 - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
 - utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva;
 - è fatto divieto di eseguire i trattamenti alle colture tutti i giorni dalle ore 12:00 alle ore 13:30 in tutto il territorio comunale. In prossimità delle scuole (dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) il trattamento va fatto solo in orario pomeridiano o serale e in ogni caso solo quando le scuole sono chiuse;
 - è fatto obbligo di esporre l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI", con l'indicazione della data del trattamento, della durata del divieto di accesso al fondo interessato espresso in giorni e dei dati relativi alla sostanza attiva utilizzata. Tale cartello deve essere collocato in posizione ben visibile ai vicini confinanti ed in generale alla popolazione, se il trattamento è eseguito nelle vicinanze di aree frequentate dalla popolazione. Il suddetto cartello deve avere le caratteristiche stabilite dall'allegato A della D.g.r. n. 1662 del 01/08/2016, con scritte nere su sfondo giallo, di dimensioni non inferiori di formato A4;
 - è fatto obbligo di accertarsi dell'eventuale passaggio sulla pubblica strada di pedoni, ciclisti o veicoli, al fine di non investire persone o mezzi con la "nube irrorante".